

OGGETTO: Autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- in particolare, il comma 27 dell'articolo 3 dispone che le citate amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
- il successivo comma 28 prevede che "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";
- ai sensi del seguente comma 29, nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, le suddette amministrazioni hanno termine fino al 31 dicembre 2010 per cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- il comma 32-ter, aggiunto dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 27 a 31 alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

Accertato che il Comune di Trento attualmente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- A) - Informatica Trentina s.p.a. con sede a Trento, avente per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: la Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente. La Società, svolge tutte le attività finalizzate al ruolo sopra individuato ed in particolare l'attività inerente a: gestione del Sistema informativo Elettronico Provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dagli altri enti e soggetti di cui all'articolo 1 della L.P. 6 maggio 1980 n. 10 e s.m. o comunque individuati da altre leggi provinciali; progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo; progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza; progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici; progettazione ed erogazione di servizi di formazione; consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT; costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione; progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa con sede a Trento, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
 - GEAS - Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. con sede a Tione di Trento, avente per oggetto le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico-fisico-batterologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'articolo 4 comma 1 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.; produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti in

particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia – gestione calore"; servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o per conto di terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; polizia locale e sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo – fossore; coordinamento della sicurezza dei cantieri;

- Tregas – Trentino Reti Gas s.r.l. con sede a Tione di Trento, avente per oggetto: lo sviluppo e la riqualificazione dei sistemi infrastrutturali strategici per l'economia produttiva e turistica locale; l'attività di importazione, acquisto, vendita, trasporto, distribuzione, stoccaggio, imbottigliamento in Italia ed all'estero di ogni tipo di gas naturale e non; la costruzione e la manutenzione di impianti per il trasporto, di serbatoi, di reti di trasporto e distribuzione, anche sotterranee, stabilimenti di imbottigliamento, trattamento, stoccaggio e distribuzione di ogni tipo di gas naturale e suoi derivati; l'assunzione di partecipazione in altre società, enti o imprese di carattere industriale, commerciale, agricolo e finanziario sia italiane che estere nonché l'assistenza ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni, senza esercizio nei confronti del pubblico, in quanto l'attività sociale viene svolta nei confronti di società partecipate, controllate e collegate quali definite dall'articolo 2359 del Codice civile;
 - E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. con sede a Condino, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività: offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; approvvigionamento e cessione di energia ai soci; servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore". La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di P.F. (project financing). La società può effettuare, altresì, per conto degli enti soci, le seguenti attività: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico – fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale; impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche;
- B) - A2A Reti gas s.p.a. con sede a Brescia, avente per oggetto: la produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica, la vendita e distribuzione del gas metano, la produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, la gestione dei rifiuti e la gestione del ciclo idrico integrato. Tale società è quotata in borsa;

Considerato che le società elencate sotto la lettera A) svolgono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Rilevato che la società elencata sotto la lettera B) essendo quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 31 della medesima legge;

Visto la deliberazione n. 3/2009 adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento nell'adunanza del 14 gennaio 2009;

Evidenziato in particolare che nel citato parere la sezione Controllo della Corte dei Conti evidenzia che "spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le "politiche" necessarie per soddisfarle" ed evidenzia altresì che si tratta di scelte che attengono al merito dell'azione amministrativa la cui "decisione e la relativa responsabilità restano assegnati agli organi politici

a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione”;

Accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera h) del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti nella discussione, così come riportati nel verbale della seduta;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con la precisazione che sono escluse dal parere di regolarità tecnico-amministrativa le valutazioni inerenti le politiche necessarie per soddisfare i bisogni della comunità di Pieve di Bono, in quanto valutazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa, in merito alle quali ogni decisione e responsabilità restano assegnate agli organi politici a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione, come precisato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento nella deliberazione n. 3 dd. 14.01.2009;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 15 (quindici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori previamente designati

DELIBERA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, il mantenimento delle partecipazioni nelle società elencate in premessa sotto la lettera A).
2. Di dare atto che la società elencata in premessa sotto la lettera B) essendo quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 31 della medesima legge.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.
4. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.